

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XCIX

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
ORIGLIA e RICCIO: Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (3082);	
BUTTÈ ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (4120);	
SERVELLO e GONELLA GIUSEPPE: Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani. (4156);	
Senatori SCOTTI, RODA ed altri: Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani. (<i>Approvata dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (4192).	1279
PRESIDENTE.	1279, 1283, 1284, 1286, 1288, 1289, 1290
BALLESI, <i>Relatore</i>	1280, 1288
MANNIRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	1281, 1283, 1284, 1288
PREZIOSI OLINDO	1283, 1286, 1289
ANDREUCCI	1284, 1289
BREGANZE	1287
PALAZZOLO	1288
KUNTZE	1289, 1290
DANTE	1289

	PAG.
VIVIANI ARTURO	1290
MIGLIORI	1291
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1291

La seduta comincia alle 9,50.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E' approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Origlia e Riccio: Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (3082); Buttè ed altri: Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani (4120); Servello e Gonella Giuseppe: Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani (4156); e dei senatori Scotti, Roda ed altri: Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani (4192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Origlia e Ric-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

cio: « Modifiche agli articoli 2 e 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »; d'iniziativa dei deputati Buttè, Bertè, Colombo Vittorino, Del Bo, Dosi, Gennai Tonietti Erisia, Migliori, Origlia, Ripamonti, Sangalli: « Modificazione dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »; d'iniziativa dei deputati Servello e Gonella Giuseppe: « Modifica dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, sulla disciplina transitoria delle locazioni degli immobili urbani »; d'iniziativa dei senatori Scotti, Roda, Bardellini, Negri, Grampa, Caleffi, Picchiotti, Bonafini, Mariotti: « Modificazioni della disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani ».

Come i colleghi ricordano, abbiamo esaurito nella precedente seduta la discussione generale. Do la parola al Relatore, onorevole Ballesi.

BALLESI, *Relatore*. La mia replica sarà estremamente breve, perché, dopo avere ascoltato la discussione che si è svolta in ordine alle proposte che sono al nostro esame e al testo modificato dal Senato, credo di poter concludere abbastanza rapidamente.

È necessario rifarsi a quella che fu la volontà del legislatore nel 1960. Non v'è dubbio che allora ci fu un dichiarato proposito di natura svincolistica da parte del legislatore, con riferimento alla data del 31 dicembre 1964. Questa volontà svincolistica doveva naturalmente attuarsi per gradi e venne per il momento sanzionata in ordine alle case di lusso, agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione e ai casi espressamente previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 10 della legge del 1950.

Peraltro è emerso sia dalle relazioni che hanno accompagnato le proposte di legge, sia dalle dichiarazioni del Governo, sia dalle informazioni diffuse dagli organi di stampa, che molti proprietari di immobili, in modo particolare in taluni centri d'Italia, si sono avvalsi della disposizione dell'articolo 4 della legge del 1960 per conseguire la disponibilità dell'immobile proprio, senza procedere alla costruzione almeno di quel numero doppio di vani che si erano impegnati a costruire. È emerso, quindi, che per iniziativa di questi proprietari di immobili sono stati convalidati numerosissimi sfratti, che si calcolano in molte migliaia.

Nel corso della discussione che si è avuta dinanzi a questa Commissione, è emerso anche che la legge del 1960, articolo 4, mentre

è stata indubbiamente negativa per quei centri, in quanto malamente usata da chi aveva intenzione e interesse a malamente usarla, si è, peraltro, rivelata positiva e utile in quei centri minori, nei quali essa ha consentito in pratica un incremento delle costruzioni di immobili destinati ad uso di abitazione.

Da questo secondo fatto è derivata quella che in un primo tempo venne definita dal sottoscritto relatore una titubanza e quella che, con maggiore precisione, alcuni colleghi hanno definito addirittura una certezza, la certezza, cioè, di far bene facendo restare in vita la legge del 1960 per quei centri minori, abrogandola invece per i centri maggiori.

È da dichiarare, anzitutto, che nessuna volontà di insabbiamento era ed è né in me né nei colleghi che hanno sostenuto tale punto di vista. E non c'è nemmeno quella sottile tentazione, a cui ha fatto cenno un collega del gruppo comunista, di lasciar fare, nella speranza che il tempo da se venga a sistemare tutte le cose, anche nei centri dove la situazione si presenta in modo drammatico.

C'era soltanto la volontà di vedere un po' più chiaramente, fino a che punto si potesse modificare la legge salvandola, per quei centri dove sarebbe meglio salvarla ed abrogandola per gli altri. È emerso, poi, che incontreremo notevolissime difficoltà. Sarebbe, infatti, troppo facile dire: voi venite a creare due diritti diversi. In un certo senso verreste a determinare un'incertezza del diritto. In taluni centri d'Italia vigerebbe una legge in tal altri un'altra legge. Un'obiezione facile e fondata nello stesso tempo. In modo particolare, mi appare fondata per il rilievo relativo all'articolo 4 del testo unico, che è sottoposto alla nostra approvazione. L'articolo 4, con cui si abroga l'articolo 4 della legge del 21 dicembre 1960 e l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge del 1950, effettivamente verrebbe a creare due diritti diversi, in quanto in certi centri sarebbe fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nell'appartamento precedentemente occupato o di ottenerne altro con lo stesso numero di vani e alle stesse condizioni sempre nei casi previsti dal numero 2 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, mentre in altri centri questo diritto del conduttore non potrebbe essere più esercitabile. Verremmo effettivamente a creare una disparità di trattamento che non appare possibile.

Ed è per queste considerazioni, signor Presidente, e onorevoli colleghi, che, rias-

sumendo in un certo senso la discussione, che si è avuta fino a questo punto, in ordine al testo unificato che è sottoposto alla nostra attenzione, che io dichiaro di poter considerare superate le perplessità con cui inizialmente ho guardato al testo stesso e di dichiararmi, pertanto, favorevole all'approvazione, raccomandandolo al parere della Commissione.

Mi resta un dubbio sulla seconda parte della legge che effettivamente per me è un dubbio che io non riesco a superare. Se la Commissione lo supererà, lo vorrà superare, al di là, al di sopra di quanto riferisce il relatore, io certamente non me ne farò una pena; ma io, da modestissimo cultore del diritto, non vedo come possa accettarsi il principio insito nella legge che è sottoposta, ripeto, al nostro esame, per cui la disposizione dovrebbe essere applicata, anche quando la proroga della locazione sia cessata per effetto della sentenza passata in giudicato.

Io non credo che sia questione di miti o di feticci. Io non mi metto di fronte a un feticcio o a un mito. Io credo che non sia possibile, nella maniera più assoluta, superare alcuni principi e, quindi, superare questo principio. Qui è effettivamente questione di principio. E' anche vero che qualche volta s'è fatto; ma s'è fatto quando c'era la guerra, quando si era in situazioni di assoluta anormalità. Inserire oggi, in una leggina qualunque un principio così grave, a me personalmente non appare possibile. Forse, tutta la difficoltà potrebbe essere superata, salvando contemporaneamente il principio, sol che noi modificassimo il testo proposto, nel senso di sospendere l'esecutività degli sfratti, convalidati, fino al 1° gennaio 1965; salveremmo il principio e nello stesso tempo diremmo la stessa cosa. Però, in modo tale da non dire: le sentenze passate in giudicato non valgono più nulla.

Mi rendo conto che questa variazione della legge, questo motivo, questo fatto sarebbe di per sé sufficiente per rimandare il provvedimento al Senato; però non vedo perché il Senato — il quale potrebbe si opporsi a una modifica di merito — si sentirebbe di opporsi a una modifica della legge, puramente formale, fatta nel senso da me proposto.

Non ci sarebbe nessun motivo perché il Senato si opponga ad approvare la legge — e il tempo ce l'ha — con questa modifica formale, che non intacca affatto la sostanza, che salva la forma e consente di dire che abbiamo fatto salvo, se non altro nella forma, un principio cardinale del nostro diritto.

Peraltro, ripeto che questo è il mio modestissimo punto di vista. Se la Commissione dovesse ritenere che è infondato, lo dica pure.

In questo senso concludo.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo ha già avuto occasione di esprimere il proprio parere in merito alle varie proposte di legge che su questo argomento sono state presentate, in occasione della discussione che se ne fece al Senato. In quella occasione il Ministro onorevole Bosco, che rappresentava il Governo, sostenne la necessità di approvare la proposta di legge che era stata in quella sede presentata, sia pure con qualche modifica e con qualche emendamento. Oggi non abbiamo motivo per modificare quel punto di vista. Noi chiediamo oggi alla Commissione, come mi pare che abbia già fatto il relatore, che la proposta di legge sia approvata nel testo già approvato dal Senato. Sarà forse utile, però, che dica qualche cosa in merito ad alcune argomentazioni che sono affiorate durante la discussione ampia e approfondita che nella seduta scorsa è stata fatta a questo proposito.

Uno degli argomenti principali che sono stati sottolineati e in relazione al quale l'onorevole Andreucci ha proposto un formale emendamento, è stato questo: si è detto che la situazione che ha determinato le attuali proposte di legge si è creata o sussiste soltanto in determinati grossi centri, in particolare modo a Milano, a Torino, un po' a Genova, un po' a Bari e in alcune altre grosse città; invece, nessun motivo di preoccupazione o di doglianza è affiorato negli altri centri minori, dove la situazione è rimasta tranquilla ed equilibrata, in applicazione della legge del 1960.

Ora, se è vera la prima parte del discorso fatto dall'onorevole Andreucci, e del resto confermato anche da altri colleghi dell'opposizione, che cioè il fenomeno sociale è grave ed urgente in modo particolare in alcuni grossi centri, tutto ciò, però, non può autorizzare il legislatore di oggi a limitare l'applicazione della legge soltanto a quei grossi centri, escludendo i centri minori. Mi sembra che tutto ciò non sia costituzionalmente corretto. Non si può, cioè, creare una zona del territorio dello Stato nella quale la legge è applicabile e un'altra zona nella quale la legge non è applicabile. Mi pare che questo urti contro i principi generali del nostro ordinamento giuridico. Il richiamo ad alcuni precedenti nei quali delle leggi, come quelle

sulle alluvioni e sui terremoti, sono state applicate in particolari territori, zone e province dello Stato, non mi pare che si adatti all'argomento di cui stiamo trattando, perché un terremoto o un'alluvione sono veramente circoscritti territorialmente a determinate zone, mentre un problema di questa natura economica e sociale, seppure oggi limitato a certi centri, non si può escludere che domani possa estendersi ad altri centri, ad altre province e ad altre città anche più piccole.

Il legislatore deve, secondo me, ogni volta che fa una legge, formulare delle previsioni di carattere generale, prevedendo l'ipotesi dell'insorgenza di determinati casi, ovunque si presentino e a cui debba essere applicata la norma che si vuole emanare. Perciò mi pare che sia costituzionalmente illegittimo e non corretto limitare l'applicabilità della legge che stiamo per approvare soltanto a determinate città d'Italia.

Un altro degli argomenti che è stato profilato, mi pare dall'onorevole Amatucci, press'a poco, si adegua a questo. L'onorevole Amatucci, mi pare, che ha proposto che fosse pur limitata la sfera territoriale di questa legge, demandandone l'identificazione del territorio con delega legislativa al potere esecutivo. Mi pare che anche questo è ancora più pericoloso, rendendo ancora più incerto il diritto e più aleatoria la sua applicabilità. Perché quelle deleghe furono fatte sì, in altre occasioni, ma, ripeto, sempre per casi, per ipotesi nettamente distinte: per casi di alluvioni, di terremoti o di imprevisti di quella natura.

L'onorevole Gonella mi pare abbia sostenuto che si dovesse emendare la legge nel senso che si dovesse stabilire un'alternativa fra l'assegnazione di un nuovo idoneo appartamento all'inquilino sfrattato o la corresponsione allo stesso inquilino di un'indennità pari a un certo numero di mensilità e ha proposto anche che la scelta fosse però riconosciuta soltanto dal conduttore.

Ora mi pare che anche questo principio non possa essere accolto perché noi non possiamo dimenticare che qui ci troviamo di fronte a una situazione socialmente ed economicamente squilibrata, nel senso che chi si trova in condizioni di inferiorità è l'inquilino; ora la legge è fatta appositamente per tutelare questo cittadino che di fronte ad un altro si trova in condizioni di inferiorità.

Perciò mi pare che noi non possiamo concedere il diritto di scegliere al conduttore, ma nemmeno al locatore. Si deve far obbligo al locatore di corrispondere all'inquilino l'appartamento. Se poi, durante lo svolgimento

delle trattative, si raggiungerà un certo accordo che superi anche la norma fissata dal legislatore, nulla di meglio. La legge non lo può vietare, non lo può contrastare.

Un altro degli argomenti che ha formato oggetto di rilievo da parte dell'onorevole Guerrieri è stato sì un argomento grave e pratico, come lui li sa fare. L'onorevole Guerrieri ha detto di essere contrario, di massima, a una legge di questo tipo, proprio perché riconosce che è pericoloso e dannoso per il cittadino di creargli una situazione legislativa incerta, per cui si determina nel territorio della Repubblica uno stato di incertezza del diritto che è quanto mai dannoso e pericoloso.

Considerato, questo principio, è giusto: tutti noi, credo, saremo d'accordo nel riconoscere che è veramente necessario che sia affermata, praticata, riconosciuta e rispettata dal legislatore la certezza del diritto. Però io credo che questo principio così basilare e salutare ammetta anche delle eccezioni e le eccezioni le ammette, soprattutto nei casi gravi e urgenti, in cui lo stesso legislatore a un certo punto riconosce che è necessario intervenire con una norma che valga a sanare situazioni delicate, dannose e pericolose che si sono venute a creare. Ora, mi pare che questo sia un caso di quelli di natura squisitamente sociale, nel qual caso il legislatore stesso riconosce che non solo è opportuno, ma necessario e urgente un intervento che porti a un correttivo della legge del 1960, riportandola sia pure alle norme contenute nella vecchia legge del 1950 che dieci anni dopo si era ritenuto opportuno, possibile di abrogare.

Evidentemente, alla prova dei fatti si era constatato che quella abrogazione era diventata dannosa e pericolosa, sia pure, però, in certi centri, alla categoria degli inquilini e allora si è ritenuto opportuno, da parte di molti parlamentari e anche oggi da parte del Governo, di ripristinare la vecchia norma, al fine di ristabilire quel certo equilibrio economico e sociale che deve essere alla base di tutte le nostre cure, premure e preoccupazioni.

L'onorevole Preziosi ha fatto un intervento molto lungo ed equilibrato. Sono spiacente, però, di non poter accogliere i suggerimenti e le proposte e certi argomenti che egli ha prospettato.

Per esempio ha sostenuto che il reperimento del nuovo appartamento idoneo richiederebbe tanto tempo al locatore, da rendere praticamente inoperante la norma, così da dover arrivare alla fine del 1964 senza che la norma possa essere applicata,

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

Da un punto di vista strettamente teorico e astratto forse l'argomento è anche fondato; però mi pare che si possa rispondere che si verificheranno altri casi in cui l'appartamento potrà essere reperito con facilità, anche perché forse lo avrà avuto già pronto il locatore prima di chiedere lo sfratto.

PREZIOSI OLINDO. Ma l'idoneità deve soddisfare il locatore.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'idoneità non deve destare preoccupazioni, perché si usa la stessa formula della legge del maggio 1960: « Nei casi previsti nei numeri 1, 2 e 3 deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo... ». Quindi qui stiamo usando la stessa formula che si è usata allora e che ha operato per dieci anni. Non mi pare che siano avvenuti molti inconvenienti, da indurre il legislatore di oggi a non usare quella formula usata allora.

D'altra parte non può destare perplessità né determinare dei pericoli, perché il concetto della idoneità lo applica il magistrato, al cui senso di prudenza ci si rimette. È il giudice, nel quale tutti i cittadini hanno fiducia, che dovrà accertare, in caso di contestazione, se contestazione ci sarà, se l'alloggio che viene offerto sia idoneo o no.

Mi pare che altri argomenti gravi o meritevoli di rilievo non siano affiorati nella discussione che si è fatta l'altro giorno. Mi pare che l'onorevole Preziosi ha anche accennato a un problema di carattere generale, quando ha sostenuto che se creiamo delle limitazioni alle condizioni e ai diritti del locatore, finiremo praticamente per scoraggiare gli investimenti edilizi che si vanno facendo. Anche questo è un argomento di carattere così generale, che non può essere né affrontato né risolto in questa sede. È un problema grosso, che ha formato oggetto di discussione in sede di trattazione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e che qui mi pare che non siamo in grado di affrontare con larghezza e approfondimento. Credo che non sia proprio questa legge che farà limitare l'iniziativa privata che abbia desiderio di investire i propri capitali nel settore edilizio. Credo che gli investimenti saranno fatti ugualmente. Se mai le limitazioni saranno di altra natura e non per la legge che stiamo discutendo.

Per tutte queste ragioni il Governo insiste nel richiedere che la Commissione approvi la legge nel testo già approvato dal Senato e dichiaro fin da questo momento che sono spiacente di non poter accogliere gli emendamenti proposti dall'onorevole Andreucci e dall'onorevole Preziosi.

Per non tornare sull'argomento, vorrei completare la mia esposizione rispondendo a un argomento sul quale si è soffermato in modo particolare il relatore, quando ha dichiarato che non gli riusciva di superare la preoccupazione relativa al rispetto della cosa giudicata, che, con questa legge, verrebbe a essere incrinato. Io mi richiamo a un altro saggio principio a cui si è richiamato l'onorevole Guerrieri quando ha detto che non bisognava crearsi dei miti. Ora vorrei ricordare al collega relatore e, mi pare, anche all'onorevole Amatucci che ne ha parlato l'altro giorno, vorrei ricordare che la nostra Costituzione vieta la retroattività della legge solo in materia penale e non in materia civile. Non è che noi creiamo delle norme che siano illegittime costituzionalmente. Il legislatore civile può fare una norma che sia retroattiva. E mi pare che in questo caso la cosa appare logica e necessaria, perché se partiamo dal principio che si tratta di fare un intervento urgente, per casi che si sono rivelati urgentissimi, io credo che la norma che si è proposta perché possa essere tempestiva e produttrice debba essere applicata anche in quei casi per i quali vi è stato un giudicato, che però non ha avuto la sua esecuzione. Se no, proprio non si giustificerebbe tutta questa premura e tutta questa urgenza che noi stiamo sottolineando e per la quale lo stesso relatore ha finito col riconoscere che veramente le sue perplessità cadevano, in quanto si preoccupava del pericolo del ritardo della legge se questa per qualsiasi ragione fosse dovuta tornare al Senato.

Quindi, per queste ragioni, dichiaro che sono pure contrario all'emendamento suggerito sia pure verbalmente dal collega relatore a proposito del primo capoverso dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che il testo base è quello trasmesso dal Senato; ad esclusione della proposta n. 3082 per cui l'assorbimento è parziale. L'articolo 1, infatti, di quella legge tratta di altra materia.

(Così rimane stabilito).

Possiamo andare innanzi, perciò, con la lettura e l'esame dell'articolo 1.

Do lettura dell'articolo 1:

« Nei casi previsti nel numero 2 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre 1964, o, nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza con-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

suetudinaria, alla data della scadenza consuetudinaria successiva, e per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del venti per cento al canone del precedente contratto ».

L'onorevole Andreucci ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere all'inizio di detto articolo le parole « nelle città con popolazione superiore a centomila abitanti e nei casi previsti nel numero 2 dell'articolo ».

Subordinatamente l'onorevole Andreucci propone la soppressione del richiamo del numero 2 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 2523, modificato dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521.

ANDREUCCI. Non è la soppressione del richiamo, è la soppressione di quell'articolo.

PRESIDENTE. È chiaro.

ANDREUCCI. Vorrei illustrarli cercando prima di tutto di prospettare ragionevolmente anche le obiezioni che sono state fatte. Del resto è circolato anche nel precedente incontro che il ritorno di questa legge al Senato, avrebbe finito per farla insabbiare. Io credo che questo non sia vero.

Non credo, infatti, che i due emendamenti proposti da me possano fare insabbiare questa legge. Comunque, siccome il Governo ha così autorevolmente e ragionevolmente espresso il suo parere, alla fine di questo mio intervento preciserò alcune mie conclusioni.

Mi rendo conto, da una parte, che non abbia fatto un troppo buon effetto ai miei colleghi il fatto che io abbia proposto questi due emendamenti, di per sé apparentemente contraddittori, ma emendamenti che, invece, rispondono a una logica legislativa di politica.

Io vorrei dire, al di là di ogni preoccupazione demagogica, soprattutto a seguito di una dichiarazione più o meno politica fatta da un autorevole esponente di un gruppo qui presente, il quale rievocando frasi della rivoluzione francese ha sostanzialmente definito il netto atteggiamento del gruppo socialista, io vorrei fare alcune considerazioni che aderiscono secondo me, al problema.

Il problema è questo: i colleghi di Milano — e non solo di Milano, ma quelli di Milano con particolare illustrazione di luoghi e di dati — hanno proposto una legge alla quale sostanzialmente aderisce o si rifà la proposta di legge approvata dal Senato. Essi hanno prospettato una situazione che è innegabile, tanto innegabile che io non ho mai tentato di negarla. Io sono capace, forse per

certi aspetti paradossali del mio parlare, di negare la verità rivelata, ma questo non ho cercato di negarlo. La situazione di Milano è quella che è, e la situazione di Milano è come quella di tutti i grandi centri. Io mi fermo ai grandi centri, perché in realtà il rappresentante del Governo, che si è preoccupato di affermare che il fenomeno è così largo, non ha portato qui nessun dato rilevato da quelle infinite statistiche che tutti i mesi le preture e i tribunali e le corti d'appello fanno sui procedimenti pendenti e sulle ragioni della pendenza.

MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Poiché è pacifico, non c'è ragione di portare delle statistiche.

ANDREUCCI. Ritengo che la legge debba essere accettata per Milano e per altri grossi centri. Però non ha nulla a che fare col problema che vogliamo affrontare, cioè questa legge non serve neppure per la soluzione del problema grosso di Milano, ma solo per venire incontro a un paio di migliaia di famiglie che sono sfrattate per delle ragioni che ritengo si debbano ben considerare. Prima di tutto la legge del 1960, che faceva riferimento alla legge del 1950, dava la possibilità a coloro che stavano per essere sfrattati e al giudice che doveva dare la convalida — e non è neppure con la convalida che si può ottenere lo sfratto, ma con sentenza motivata sotto gli aspetti formali della convalida — dava la possibilità al giudice di fare prima di tutto un esame circa il fatto esistente o non esistente sulla richiesta del rilascio da parte di coloro che intendevano costruire un edificio con il numero doppio di vani. In secondo luogo dava allo sfrattato il diritto di rientrare nella casa; terzo, dava il diritto allo sfrattato, entro quattro mesi, qualora non fosse stata cominciata la costruzione della casa, di chiedere la reintegrazione nell'affitto e i danni che aveva subito per essere stato sfrattato.

È evidente che la curia milanese non si è attenuta a queste che sono le norme comuni di un procedimento. Chi afferma deve dare le prove e le prove non possono essere le affermazioni di colui che afferma, ma debbono essere costituite da documenti con un certo numero di visti, così da rappresentare veramente delle prove.

D'altra parte c'è un grosso aspetto da rilevare in questi grandi centri, un aspetto che emerge chiaramente dalle statistiche che nel 1960, per le osservazioni fatte sul regime vincolistico delle locazioni, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ci ha dato. Queste osservazioni vanno a disdoro del Go-

verno, non come Ministro della giustizia, ma come Ministro dei lavori pubblici. Ma l'azione insufficiente da parte del Governo e degli enti pubblici, proprio in queste regioni e in questi capoluoghi, perché c'è una carenza maggiore di interventi da parte di enti pubblici per la costruzione delle case, dell'Ina-Casa o delle case popolari, mentre in altri molti Comuni, quelli che io cercherei di difendere attraverso la limitazione della norma ai centomila abitanti, sono state fatte da tempo delle specie di demani comunali attraverso i quali e con i quali poter favorire delle costruzioni delle case popolari. E devo dare atto che nella mia zona questi demani comunali sono stati ampiamente costituiti e hanno contribuito positivamente alla soluzione del problema delle abitazioni. Naturalmente, ripeto, questo può darsi che sia perché loro sono in maggioranza, può darsi che sia perché noi siamo in minoranza, nel senso che la minoranza ha aiutato la maggioranza e comunque fatto sta che questo rapporto è ben diverso di quello che è in altre località. Ma c'è un problema che i miei amici e colleghi della sinistra non hanno voluto rilevare, forse era rilevato ed era affermato in quella frase che richiamava la rivoluzione francese. Il problema è questo, è che a Milano non è che manchino gli appartamenti. A Milano i canoni degli appartamenti vanno alle stelle e una volta è stato proposto di porre il limite al canone, non tanto agli affitti bloccati i quali sono soffocati per questo limite, ma agli affitti sbloccati i quali vanno sempre più in alto.

È chiaro in sostanza che non si tratta, ripeto, di mettere delle toppe, ma si tratta di scegliere una politica su questo argomento. E quando anche il Governo o il Senato ci propongono delle toppe, a noi non pare che noi dobbiamo accettare delle toppe sia noi che voi, soprattutto se voi a un certo punto uscite con delle proposte, che ragionevolmente nella discussione di queste cose, hanno un carattere di maggiore preminenza e consapevolezza di quelle che non abbiano le buone ragioni che sono state poste dal Governo.

Ora io non credo che un provvedimento non si possa prendere per venire incontro a una necessità e limitatamente a una necessità che si prospetta. Io credo anzi che sia saggia politica venire incontro alle necessità e nei limiti in cui queste necessità si presentano, che sia non buona politica, almeno se vogliamo, come ho detto, mettere una toppa adesso. Credo non sia buona politica fare di una necessità un fatto generale ed emanare una legge la quale — indipendentemente

da ogni altra questione — non ha ottenuto alcun risultato nel periodo in cui dal 1950 al 1960 è stata funzionante.

Ora è proprio vero, onorevole rappresentante del Governo, è proprio vero che non si possa fare una legge per i centri che vanno sopra i centomila abitanti?

Lei ha rievocato tutte quelle norme eccezionali che sono state fatte per alcune località; ma si è dimenticato che nella legge del 1947, confermata nella legge del 1950 e ancora praticamente valida, esistono dei comuni nei quali lo sfratto non si può eseguire immediatamente, lo sfratto ottenuto, lo sfratto esecutivo, non si può avere immediatamente.

Ma proprio per i comuni che non sono indicati dalla legge, ma indicati con una delega al Governo, comuni nei quali lo sfratto può essere eseguito anche dopo due anni dalla data in cui è stato emanato. Lei, onorevole Sottosegretario, ha preso ad esempio l'alluvione, poteva invece prendere, ad esempio, gli sfratti. Perché mentre l'alluvione è una materia che dà buon gioco; gli sfratti hanno ben più buon gioco. Lei poteva dire che lo sfratto esecutivo è prorogabile da parte del pretore in tempi diversi a Milano e in tempi diversi a Cesena; perché Milano è in un dato elenco che il Ministero al tempo dei suoi predecessori, onorevole Sottosegretario, ha fatto e Cesena è in un altro elenco o non è in nessun elenco. Si può dunque fare per questo una legge particolare, dico particolare per determinate località, pur avendo carattere di generalità. Questa è una legge eccezionale. E nell'articolo 14 delle pre-leggi si dice come operano le leggi eccezionali.

Si dice che siamo all'opposto della Costituzione, ma la Costituzione non c'entra. È facile appellarsi alla Costituzione, quando non si ha altro argomento da ribattere. Un argomento che può essere non valido, ma che deve essere dichiarato non valido per ragioni diverse da questo supremo documento che è la Costituzione, che in questa faccenda qui non è per niente violata dalla mia proposta.

Illustro adesso la seconda parte del mio emendamento. Vorrei poi ribattere, onorevole Sottosegretario, a quello che lei ha detto rispondendo, a un certo punto, all'onorevole Preziosi. Lei dice — o è stato detto — che il problema del conduttore o del locatore, che debbono trovare il posto in ambiente idoneo è un problema che deve essere risolto dal giudice e vuol dire che, in sostanza, è un problema che si risolve in un paio d'anni o in tre anni.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

E così molte volte è capitato questo caso: l'impossibilità di trovare un locale idoneo che rispondesse a dei criteri che alle volte sembrano addirittura paradossali. Io ho fatto con un altro avvocato di colui che doveva essere sfrattato una causa che è durata sette anni, e solo sette anni perché è morto il locatario. Se fosse rimasto in vita, la causa sarebbe durata di più, perché questo tale a un certo punto ha sostenuto che lui e la sua signora erano di antichissima origine nobiliare, avevano molti tappeti e mobili, per cui erano ad essi necessari degli ambienti per una superficie di 300 metri quadrati, altrimenti non sarebbero stati idonei. Finché il Signore l'ha chiamato in un appartamento... più idoneo!

Quindi, ci sono delle norme che teoricamente ci paiono giuste, ma nella pratica non lo sono.

Ora parlo come presentatore anche dell'altro emendamento alternativo. Se a Milano appartamenti non ci sono o si possono avere a prezzi talmente esorbitanti da favorire la speculazione, se la difficoltà di far applicare la legge sta proprio nel fatto che gli appartamenti non ci sono; perché dobbiamo fare una norma richiamandoci al 1950, e al 1960, quando questa norma non può essere che una norma scritta, messa a specchio per le allodole, ma che non può avere efficacia?

Io concluderò che non voglio che la legge torni al Senato, ma voglio dire che non è una cosa che mi hanno suggerito le categorie più o meno abbienti, di cui non faccio parte né direttamente né per il tramite di altre persone, perché ritengo di essere libero, perché la ragione stessa del mio essere è di essere libero e di poter dire anche in modo non parlamentare quello che penso. Io dico che se attraverso la prima forma non si riesce a risolvere il problema, perché vogliamo prendere per il fondello dei pantaloni i nostri elettori e dire che abbiamo dato una norma e invece non abbiamo dato niente? Anzi, abbiamo dato loro una sonata! Il legislatore questo non può fare.

Quindi, insisto perché, se non è accolto il primo emendamento, venga accolto il secondo; se poi è assolutamente impossibile accogliere l'uno o l'altro emendamento perché la legge dovrebbe tornare al Senato, sono pronto a ritirarli.

Non sono neanche d'accordo che quando il Governo viene qui abbiamo sempre delle tesi precostituite e che dobbiamo appoggiare il Governo per non vederlo appoggiato dalla minoranza. La teoria della retroattività nel

diritto civile è una teoria soltanto parziale. È certo che nelle università ci hanno insegnato che dal punto di vista del diritto civile i diritti acquisiti si mantengono. Quindi non è possibile fare una norma retroattiva in diritto civile senza violare i diritti acquisiti. Qui è possibile perché si tratta di una legge eccezionale, ma va formulata come si deve; e mi parrebbe che la formula accennata dal relatore potrebbe essere idonea. È vero che vuol dire la stessa cosa, come ha detto il collega Pennacchini, ma l'onorevole Comandini, che mi è maestro, vi dice che si possono dire le stesse cose in due maniere diverse: c'è una maniera che si concilia col diritto e una maniera che è contro il diritto, come quella adottata dai senatori. Non è una cosa giusta e noi potremmo rimandare ai senatori la legge. In questa situazione, io dopo aver detto tutto questo dichiaro che se il Governo si opponesse ai miei emendamenti, io li ritirerei.

PRESIDENTE. L'onorevole Preziosi ha presentato due suoi emendamenti sostitutivi dello stesso articolo 1. Ne diamo lettura e lei lo illustrerà se crede di illustrarlo. Cosicché dopo il relatore e il Governo potranno esprimersi su tutti e due gli emendamenti relativi all'articolo 1.

L'onorevole Preziosi propone di sostituire l'articolo 1 con il seguente testo: « L'indennizzo di cui all'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960 n. 1521 è aumentato da 18 a 24 mensilità ». Subordinatamente propone di sopprimere la parola « idoneo » e sostituirla con le seguenti: « con lo stesso numero di stanze », sopprimere l'inciso « o nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza consuetudinaria alla data della scadenza consuetudinaria successiva ».

All'articolo 2, propone di sopprimere il secondo periodo del primo comma.

Propone poi di sopprimere l'articolo 3.

Do la parola all'onorevole Preziosi.

PREZIOSI OLINDO. Mi consenta, signor Presidente di dire che, dopo il parere espresso dall'onorevole Sottosegretario, io ritengo che l'emendamento proposto, soprattutto per la sostituzione della parola « idoneo » con le altre « con lo stesso numero di stanze » sia valido, anche per evitare il ricorso al magistrato ai fini interpretativi. E le controversie che possono sorgere e che sono già sorte durante l'applicazione della legge del 1950? Non basta ripetere quel che è scritto in quella norma, come fanno gli altri onorevoli componenti la commissione, tale norma è andata

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

incontro a delle gravi difficoltà e l'esperienza è stata completamente negativa, in quanto vi sono state delle controversie, proprio moltissime; per stabilire la idoneità dell'alloggio che il locatore sarebbe tenuto in questi casi ad assicurare all'inquilino. Chi lo esprime questo giudizio? In definitiva vi è un giudizio unilaterale, perché fino a quando l'inquilino non riterrà idoneo l'alloggio che gli propone il proprietario della casa, è naturale che la soluzione non può avvenire, e allora io mi sono permesso, dal momento che le mie eccezioni non vengono accolte, come appare chiaro, mi sono permesso per lo meno di sostituire alla parola « idoneo » le parole « lo stesso numero di stanze ». L'inquilino deve lasciare il suo appartamento perché il palazzo si deve demolire e deve essere ricostruito e allora egli ha il diritto di avere un egual numero di stanze. Ora questo, si badi bene, non è un motivo per insabbiare, perché se noi abbiamo questa preoccupazione è perfettamente inutile discutere questa legge. Noi dovremo rassegnarci, per i motivi che sono stati esposti, al testo del Senato. E allora io credo che sia veramente mortificante per noi, perché noi abbiamo una funzione che dobbiamo esercitare, che dobbiamo compiere con responsabilità e coscienza. Ora io sento da più parti, da più persone esprimere dubbi e incertezze ma tutte devono essere vinte e sopraffatte da questa preoccupazione che il testo dovrebbe ritornare al Senato. Ecco la ragione per la quale io mi permetto di insistere e raccomandare all'attenzione della Commissione, almeno questa sostituzione, che di fronte all'esperienza negativa della norma del 1950 sembra indispensabile e necessaria, proprio per eliminare le controversie. Il numero delle stanze deve essere sufficiente per le aspirazioni legittime dell'inquilino.

A questo articolo ho anche proposto un altro emendamento, quello che, cioè, si riferisce alla soppressione della scadenza consuetudinaria successiva al 31 dicembre 1964. Ne dissi le ragioni e non le voglio ripetere, quando intervenni nel dibattito per la discussione generale. Però, è chiaro che con questa aggiunta significherebbe protrarre ancora di circa un anno il blocco delle locazioni con questa norma. Ed è noto che a Milano e poi anche a Torino, a Genova e in altre città minori sarebbe sollecitato questo provvedimento ed io vorrei ricordare alla Commissione che a Milano la scadenza consuetudinaria è del settembre di ogni anno. Sicché allora questa norma dovrà avere valore ancora per circa nove mesi, mentre io spiegarci già che non bi-

sogna preoccuparsi della scadenza consuetudinaria, perché in sostanza, questa è un'anticipata risoluzione del contratto di locazione e su ciò non mi ripeterò. Ma vorrei dire che la situazione a Milano è veramente grave e allarmante. Io ho a disposizione degli onorevoli colleghi dei dati statistici, perché si è parlato di situazione grave e incresciosa.

Io mi permetto di comunicare alla Commissione queste notizie: gli sfratti eseguiti durante l'anno 1961 a Milano dagli ufficiali giudiziari addetti a questo ufficio unico, sono stati 1.776. Gli sfratti eseguiti durante il periodo gennaio-settembre 1962 sono stati 1.543. Le pratiche di sfratto già in possesso di questo ufficio unico ammontano a circa 600. Nelle cifre sopraindicate sono comprese le esecuzioni di rilascio riguardanti locali a uso diverso dalla abitazione. Noi, quindi, riconosciamo l'esistenza del problema, ma non bisogna gonfiarlo. E in questo numero di esecuzioni sono comprese anche quelle che si riferiscono a locali adibiti a uso diverso dall'abitazione. Quindi, la sostituzione non è così incresciosa come si dice.

Credo che quando io riduco le mie osservazioni solamente a questi due emendamenti, la Commissione non muterà sostanzialmente l'opinione già espressa in maggioranza. D'altra parte non dobbiamo non vedere la realtà. Io ammirerò i colleghi che sosterranno una tesi contraria, ma il testo deve tornare al Senato, perché c'è quella parte che si riferisce alla validità delle sentenze passate in giudicato che non può passare. È una cosa troppo enorme. Quindi, se la legge deve tornare al Senato, è possibile perfezionarla proprio per eliminare la controversia, come mi sono permesso di suggerire.

BREGANZE. Parlerò brevemente e dico in partenza, salvo ad ascoltare i successivi interventi, che non sottovaluto le ragioni che hanno suggerito a suo tempo di proporre al nostro esame queste proposte di legge; ma confido di gran cuore che coloro i quali riteranno di prendere la parola a sostegno totale rinunceranno all'idea che chi esprime perplessità in questa materia lo faccia per una ragione di insabbiamento.

Ma mi pare doveroso, al di là del voto che andremo a dare, di indicare alla nostra comune attenzione e alla nostra comune tranquillità talune osservazioni telegrafiche.

Quando nel 1960 si varò una determinata legge, parve conveniente per un interesse di natura generale che lo sblocco futuro delle abitazioni potesse avvenire in modo unitario, ma graduale. A tale scopo sembrò che talune

situazioni potessero essere considerate in modo diverso da quello che importava una generale proroga. Sono tre le condizioni prospettate a questo riguardo: quella dei cosiddetti appartamenti di lusso o aventi determinate caratteristiche particolari, quella dei locali destinati ad uso commerciale o professionale, quella di case che formano oggetto dell'attuale nostra preoccupazione. Per i locali di lusso la situazione è rimasta ferma, in quanto è sembrato che non fosse il caso di tornare per essi indietro, ma che dovessero avere un celere sblocco. Per quanto riguarda, invece, i locali destinati ad attività professionale o commerciale, si è ritenuto di differire quella norma di sblocco, non essendo stata ancora definita la legge sulla tutela dell'avviamento commerciale. Per quanto riguarda il terzo punto, se c'era una ragione generale per evitare lo sblocco, questa ragione c'è ancora. Mi auguro che per allora siano create situazioni tali che questo inconveniente non abbia a verificarsi, ma terrò presente anche questo tema. Dirò ancora, a conferma di quanto ha detto il collega Andreucci, che per moltissime città, che hanno avuto vicende belliche speciali o altre cause che rendono più difficile l'evacuazione delle abitazioni, sono state dettate in passato norme che consentono al signor pretore di graduare con ampiezza nel tempo gli sfratti, per cui si può giungere anche a due anni dalla sentenza definitiva per attuare lo sfratto.

Sta di fatto che noi continuiamo a far permanere una disparità tra fitti in proroga e fitti non prorogati. Ora, se questa disparità aveva una ragione d'essere particolare nell'imminenza della fine del conflitto e negli anni che a esso di poco succedevano, mi pare che vada sempre più accentuandosi la minore equità di questo squilibrio. Perché non è vero che tutti i locatori in proroga siano dotati più degli altri e che tutti gli inquilini in proroga siano dotati meno degli altri inquilini. Questa disparità tra i cittadini non è legata a condizioni economiche. Potrei comprendere, se considerassimo la possibilità in relazione ai mezzi economici; se facessimo l'equo canone, la disparità che esiste sarebbe superata; ma oggi, con la situazione di disparità che permane, creiamo due categorie di cittadini distinte soltanto dalla data del marzo 1947.

Qualunque sia la decisione finale, non ci dimentichiamo di questo aspetto. C'è anche della gente tra i locatori di queste case che non è in condizioni brillanti, o almeno in quella condizione brillante che può appa-

rire; e non c'è affatto gente che sia in condizioni peggiori di altra che è obbligata a fitti non bloccati, di cui mai si è provveduto ad una regolarizzazione con l'equo canone. Oggi sono soltanto protetti coloro che hanno fatto l'affittanza prima del 1947, gli altri no. E i proprietari e locatori che hanno fatto affittanza a prezzi moderati sono castigati, mentre coloro che per furberia o per altre situazioni avevano potuto imporre un fitto più elevato sono premiati da aumenti che portano a superare il mercato libero.

Terzo ed ultimo ordine di considerazioni. Siamo certi che dappertutto la norma oggetto del nostro esame sia per giovare? Si dice non soltanto a Milano per quella entità numerica di fatto, attuata o prevedibilmente attuabile, ma anche a Sesto San Giovanni, Monza e altri centri. Si parla anche di Bari, Barletta e Trani. A Torino vi sono situazioni drammatiche. Esistono in Italia ottomila Comuni, per cui in definitiva penso che la quantità di questi Comuni debba considerarsi. Il discorso che può portare alla considerazione migliore è che si faccia un accordo di carattere generale.

Mi avvio alla conclusione. Mi pareva che l'emendamento del collega Andreucci cercasse di venire incontro alla situazione di Torino, Genova e Milano.

Detto tutto questo per un debito di sincerità, anche io, insieme al collega Andreucci, posso dire che data l'urgenza non insisterò nel sostenere l'emendamento ma che rivolgo la preghiera più viva che ci diamo da fare, che si consideri il tema con quella ampiezza d'esame che una situazione così grave comporta.

PALAZZOLO. Io voglio dire soltanto questo che dai dati esposti dall'amico Preziosi, dati che io conoscevo, dati che sono inconfutabili e ineccepibili, mi pare che il problema non è così tragico come i colleghi lo vedono. Questa legge fa parte del martirologio della proprietà edilizia che dura da 40 anni. Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato, da parte mia, io non voglio che nei tribunali mi dicano che noi abbiamo fatto male ad approvare il provvedimento; per questo io mi oppongo energicamente.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Relatore, se crede, può esprimere il suo pensiero.

BALLESI, Relatore. Mi associo al Governo.

MANNIRONI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Io credo di aver esposto i motivi per i quali ero contrario agli emendamenti proposti dall'onorevole Andreucci e dall'onorevole Preziosi. Desidero solo fare

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

un'aggiunta, per maggior tranquillità dell'onorevole Preziosi e per dire che qui prescindiamo dal pericolo di insabbiamento, dell'urgenza della legge; ma restando nel merito, volevo dire che quella sostituzione di frase che l'onorevole Preziosi propone non risolve il problema, perché quando si dice che si deve offrire all'inquilino un appartamento idoneo, questo concetto di idoneità è così largo che comprende tutte le caratteristiche, tutte le condizioni che si riferiscono alla parità di appartamento fra il vecchio e il nuovo, quando invece si dicesse che il nuovo deve avere pari numero di stanze non si dà tranquillità e non si eliminano i contrasti. Perché il conduttore che vuol fare il furbo può offrire venti topaie in più dei dieci vani che aveva e con la questione del numero può dire che è sempre a posto con la legge.

Non è questione di numero di stanze; è una questione di idoneità. Quindi, io direi che quella frase che è stata consacrata nella proposta di legge e che è conforme a quella indicata nella legge del 1950 ci deve tranquillizzare e bisogna lasciarla così come è.

ANDREUCCI. Ritiro l'emendamento.

PREZIOSI OLINDO. Io non lo ritiro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento dell'onorevole Preziosi:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente testo: »

« L'indennizzo di cui all'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960 n. 1521 è aumentato da 18 a 24 mensilità ».

KUNTZE. Per dichiarazione di voto. Noi siamo contrari a questo emendamento, perché svuota completamente la legge del suo contenuto. Qui non è questione di avere una indennità maggiore o minore. Qui la finalità che ha animato gli onorevoli proponenti e che è stata fatta propria dal Senato con la approvazione della proposta di legge, è unicamente quella di impedire che si succedano e si moltiplichino gli sfratti in relazione ad una situazione obiettiva, che è quella che è. Io non sono in grado di controllare i dati forniti dall'onorevole Preziosi. Però, anche se questi dati fossero esatti, sarebbero completamente insufficienti per la soluzione del problema che dobbiamo risolvere attraverso questa legge. Perché quei dati sono riferibili agli sfratti già eseguiti, per la quale la legge non provvede, non potendo far ritornare a casa gli inquilini che sono stati già sfrattati: né può avere importanza per quelli che sono gli sfratti in corso di esecuzione. Il collega

Preziosi, se avesse voluto darci un quadro completo del problema, avrebbe dovuto dirci quante procedure di sfratto esistono presso gli ufficiali giudiziari di Milano e sono in corso di maturazione, così da costituire un fenomeno veramente grandioso, tale da poter turbare l'ordine pubblico.

Se c'è un intervento delle autorità amministrative, non vedo la ragione per cui al legislatore debba essere inibito di intervenire.

E con questo credo di aver risposto anche alla obiezione che è stata mossa in riguardo al rispetto della Costituzione. Quindi, annuncio il voto contrario all'emendamento dell'onorevole Preziosi.

DANTE. Io motivo la mia astensione. Forse, la Commissione non ricorda che sono stato un po' io la causa di tutta questa vicenda, perché l'emendamento al numero 2°) dell'articolo 10 della legge sulle locazioni, allora fu da me proposto in aula ed era stato da me proposto nello spirito della relazione alla legge, allora presentata dall'onorevole Guerrieri qui presente. E si riprometteva, il mio emendamento, di poter dare un impulso alla ricostruzione edilizia del nostro paese, senza danno eccessivo per gli inquilini. Allora io motivai il mio emendamento nei termini che occorreva che si facesse un sacrificio da una parte e dell'altra e le diciotto mensilità che si davano agli inquilini, temporaneamente sfrattati, presupponevano che, attraverso il sacrificio di altre diciotto mensilità (si sarebbero raggiunti così tre anni), attraverso questo sacrificio si voleva assicurare al paese la ricostruzione dell'immobile e all'inquilino un alloggio più decente. Allora io motivai il mio emendamento e dissi che l'indennizzo delle diciotto mensilità non significava la perdita al diritto di ritornare nello stesso immobile e di riavere l'immobile.

È vero che il magistrato non ha applicato la legge nello spirito per il quale il legislatore l'aveva fatta, aveva presa la disposizione, perché la disposizione aveva questo spirito: assicurare la ricostruzione e assicurare anche all'inquilino il nuovo alloggio.

Ed io vi devo dire, onorevoli colleghi, che mi sono pervenute numerosissime lettere da parte di inquilini sfrattati, posti sul lastrico, che mi addebitavano la responsabilità della loro situazione, così come, attraverso la stampa, mi sono dovuto rendere conto che il mio emendamento aveva creato, con la corsa alla ricostruzione, una situazione di estremo disturbo.

Ecco perché ritengo coerente astenermi.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Preziosi così come è stato letto in precedenza.

(Non è approvato).

Pongo in votazione anche l'emendamento subordinato, come è stato già letto.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1:

« Nei casi previsti nel numero 2 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo mediante contratto di locazione avente scadenza al 31 dicembre 1964, o, nei casi in cui il contratto di locazione ha scadenza consuetudinaria, alla data della scadenza consuetudinaria successiva, e per il quale sia dovuto un canone di locazione non superiore del venti per cento al canone del precedente contratto ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La disposizione dell'articolo 1 si applica anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica altresì se la proroga della locazione sia cessata per effetto di sentenza passata in giudicato, purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato eseguito lo sfratto.

Nei casi previsti dal precedente comma la applicazione dell'articolo 1 è subordinata alla restituzione, da parte del conduttore, delle mensilità di canone, che siano state corrisposte dal locatore ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521 ».

L'onorevole Preziosi ha proposto la soppressione del secondo periodo del primo comma.

VIVIANI ARTURO. Per dichiarazione di voto: dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Metto in votazione il mantenimento del secondo periodo del primo comma.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Nel caso previsto nel n. 3 dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il locatore è tenuto soltanto a corrispondere al

conduttore l'indennizzo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione, detratte, in ogni caso, le mensilità relative all'eventuale periodo di occupazione dell'immobile successivo alla convalida dello sfratto ».

L'onorevole Preziosi propone la soppressione di questo articolo.

Metto in votazione il mantenimento dell'articolo di cui è chiesta la soppressione.

(È approvato).

L'articolo 3 s'intende approvato.

Passiamo all'articolo 4:

« Sono abrogati l'articolo 4 della legge 21 dicembre 1960, n. 1521, e l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

Poiché non vi sono proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poiché non vi sono proposte di emendamenti, lo metto in votazione.

(È approvato).

KUNTZE. Signor Presidente, la nostra dichiarazione di voto è determinata, soprattutto, da un'esigenza, dall'esigenza, cioè, di giustificare le ragioni per le quali noi qui del gruppo comunista alla Camera abbiamo votato favorevolmente all'articolo 4 della legge, che fu votata per divisione in Senato e sulla cui seconda parte si astennero i senatori comunisti. Si astennero i senatori comunisti dal voto su questa seconda parte, quella, cioè, che fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1950 n. 253 perché parve, attraverso quello che era affiorato nella discussione e attraverso una dichiarazione del Ministro Guardasigilli, che fossero apparsi dei dubbi sulla possibilità che l'articolo 4 di questa proposta di legge, in relazione a quel riferimento dell'articolo 10 della legge del 23 maggio 1950 n. 253, potesse avere effetto retroattivo.

L'onorevole Guardasigilli chiarì che tutto questo, a suo giudizio, aveva riferimento a un problema d'interpretazione, che, quindi, doveva essere lasciato esclusivamente al magistrato e che, quindi, fosse compito della magistratura interpretare l'articolo 4 nel senso

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 13 DICEMBRE 1962

se anche con questo riferimento all'articolo 10 vi fosse la possibilità di avere un effetto retroattivo.

Riteniamo noi che queste perplessità che sorsero nei nostri colleghi del Senato non abbiano più ragion d'essere, se è vero, onorevoli colleghi, che l'articolo 11 delle preleggi dispone che le leggi dispongono per l'avvenire, non per il passato e che quando una legge debba avere effetto retroattivo debba essere espressamente specificato nella legge.

Noi, quindi, riteniamo che non possa nemmeno sorgere un problema di carattere interpretativo, giacché se si fosse voluta farla retroagire, anche agli effetti voluti dall'articolo 4, questo il legislatore lo avrebbe detto, così come lo ha detto all'articolo 2, allorché ha detto che gli effetti di questa legge si estendono anche alle sentenze passate in giudicato, purché non siano stati eseguiti gli sfratti.

Ecco perché onorevole Presidente e onorevoli colleghi, noi abbiamo votato a favore dell'articolo 4 e voteremo a favore di tutta la legge per le ragioni che sono già state illustrate nel corso della discussione generale e che io qui non ho ragione di ripetere. Se noi abbiamo opposto una vivace resistenza a emendamenti che sono venuti qui da varie parti e dalla maggioranza e dall'opposizione, noi non lo abbiamo fatto perché volessimo a tutti i costi approvare una legge in questo senso, ma anche se si poteva riconoscere che qualcuno di quegli emendamenti potesse avere da un punto di vista di tecnica legislativa (parlo degli emendamenti formali e non di quelli sostanziali, ai quali noi eravamo e siamo stati sempre contrari per ragioni di principio) un effetto migliorativo. Noi abbiamo ritenuto che non era il caso di dare corso a questi emendamenti non perché pensassimo ad una volontà insabbiatrice della maggioranza.

Noi abbiamo ritenuto e riteniamo che i presentatori degli emendamenti fossero in perfetta buona fede e fossero animati dalla volontà di migliorare la legge. Non possiamo disconoscere che qui tutti noi ignoriamo quanta durata resti all'attuale legislatura.

Io non so se i colleghi della maggioranza — che possono essere meglio informati delle segrete cose — sappiano fino a quando questa legislatura resterà in vita; ma siccome si parla di una scadenza molto prossima, noi da un punto di vista concreto avremmo miglio-

rato questa legge, ma, in effetti, l'avremmo seppellita, perché questa legge non avrebbe potuto essere approvata nella attuale legislatura. Il che avrebbe portato quegli effetti deleteri e dannosi che questa legge vuole evitare, ragione per cui annunciamo il voto favorevole alla legge.

MIGLIORI. Mi rimetto a quanto ho detto nella passata seduta, che ritengo di poter confermare integralmente e trasferirlo qui come dichiarazione di voto in senso favorevole, non senza, però, esprimere il voto che la materia possa essere posta allo studio in modo organico prima del 1964, in modo da evitare il necessario ricorso, come in questo caso è avvenuto, a disposizioni disorganiche e frazionarie.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori SCOTTI ed altri: « Modificazioni alla disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani » (4192):

Presenti e votanti	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	26
Voti contrari	3

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Amatucci, Andreucci, Ballesi, Bisantis, Breganze, Bufardeci, Buzelli, Cassiani, Cocco Maria, Comandini, Dante, Di Paolantonio, Fracassi, Gonella Giuseppe, Kuntze, Mariani Nello, Manconda, Migliori, Moro, Paolucci Silvio, Pellegrino, Penacchini, Pinna, Re Giuseppina, Salizzoni, Sforza, Silvestri, Zoboli.

La seduta termina alle 12,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI